Qui si può chiarire...

SICHEL. Si può dire: come nel decreto 13 giugno 1915.

PEANO, *relatore*. Appunto, si può chiarire dicendo: nei termini del decreto 13 giugno 1915.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Siamo d'accordo.

PEANO, *relatore*. Allora d'accordo con l'onorevole ministro il comma « Rimane fermo, ecc. » viene sostituito dal seguente: « Rimane fermo però l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata ».

MORELLI-GUALTIEROTTI. Se permette l'onorevole relatore, devo fargli rilevare che c'è una circolare del...

PRESIDENTE. Ma senta prima quello che dice l'onorevole relatore! Non lo interrompa.

PEANO, *relatore*. Sul primo punto ho risposto; rimane la questione se le doti possono fin da ora essere devolute stabilmente, sia pure in parte all'infanzia abbandonata. Tale questione viene a intaccare un grave problema che la Commissione ha voluto lasciare impregiudicata; anzi si è detto che le doti torneranno al primitivo scopo se non saranno trasformate nelle forme di legge. Infirmare questo principio, dare cioè all'infanzia abbandonata queste rendite, sarebbe trasformare completamente le doti, quindi credo che ciò non sia ora d'accettarsi. Anzi conviene ben chiarire, che cioè cessata la guerra, cesserà di avere vigore il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, e tutti i redditi di cui si tratta, anche quelli devoluti all'infanzia, dovranno devolversi esclusivamente, come dice la legge, all'assistenza degli orfani di guerra. Ma c'è un temperamento che permetterà anche allora di sussidiare le istituzioni per l'infanzia, e lo spiego. L'articolo 8, che parla dei Comitati provinciali, dice che il Comitato provinciale deve coordinare e integrare le forme di assistenza all'infanzia per gli orfani e si danno ai Comitati provinciali, tra i fondi di cui possono disporre, anche i redditi delle doti.

Ora i Comitati per molto tempo, finchè cioè vi sono orfani di guerra, potranno sempre sussidiare le istituzioni che provvedono alla infanzia abbandonata, quando assistono anche gli orfani di guerra; in questo modo se non direttamente, indirettamente almeno senza vulnerare il principio, si ottiene lo scopo al quale si mira.

Rispondo all'onorevole Brezzi che il suo emendamento che propone, che si rispettino le federazioni già costituite in base al decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 (e cito a titolo di onore la provincia di Alessandria che ha esplicato in proposito opera utilissima), è stato già accolto e fu incluso nell'emendamento all'articolo 9, accettato concordemente dal Governo e dalla Commissione. Infatti questo emendamento dice precisamente così:

« Le federazioni tra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 (non sono quelle già istituite, ma quelle che si istituiranno finchè dura la validità di questo decreto), sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte con le forme stabilite dall'articolo 43 del regolamento, ecc. » che stabilisce che ci vuole il consenso della maggioranza per scioglierle; perciò credo che con questa dichiarazione l'articolo possa essere approvato.

C'è poi l'articolo aggiuntivo...

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo. Esauriamo ora gli emendamenti.

L'onorevole Sichel insiste nel suo?

SICHEL. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore, attendendo che egli aderisca alla richiesta che farà l'onorevole Morelli-Gualtierotti, perchè sia data una interpretazione piuttosto larga.

Detto questo, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Noi abbiamo qui una grave questione capace di dividerci, perchè anche il mio animo non è tranquillo. Quest'opera interessa tutti. Noi ci siamo accordati in una transazione, per cui, in sostanza, sotto la pressione impellente di questo bisogno straordinario, per questo alto motivo patriottico, si fa temporaneamente questa inversione. Non pregiudichiamo l'avvenire. L'accettazione di alcuno degli emendamenti proposti tende a dare poi a questi fondi una destinazione permanente, la quale pregiudica definitivamente la questione e ci turba quella transazione che si è formata. Non potrei, quindi, accoglierli. Abbiamo poi nel periodo transitorio lungo, che consiste nel provvedere agli orfani di guerra, un periodo transitorio più breve, cioè provvedere